ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 19

Inquadramento degli insegnanti straordinari

Agli insegnanti straordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due anni di servizio, e' attribuita la prima, classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B, C, con l'anzianita' maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualita' di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, e' attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi e' assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle con la anzianita' maturata in eccedenza al predetto biennio di prova. La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in quest'ultimo e nel ruolo normale.

Versione in vigore dal 4 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 165
Titolo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-19-inquadramento-degli-insegnanti-straordinari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it